

**COMUNE DI LAURITO**  
PROVINCIA DI SALERNO

**ORDINANZA SINDACALE N. 01/2021 del 20 gennaio 2021**

**Oggetto: Emergenza Covid-19 – Ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi quarta e quinta della Scuola Primaria e delle classi della Scuola Secondaria di primo grado dal 25 gennaio 2021.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili per via aerobica (Covid-19), in precedenza stabilito fino al 31 gennaio 2021 dal Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021, con il successivo Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2;

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**VISTO** il decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

**VISTO** il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021;

**VISTO** il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021 che in particolare all'1 comma 10 lettera s), ha previsto che su tutto il territorio nazionale l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi in presenza, salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3, in ipotesi di aggravamento dello scenario di rischio laddove sono consentiti comunque gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e, nel caso di scenario di massimo rischio, è consentito in ogni caso lo svolgimento in presenza della didattica nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e per la prima classe nella scuola secondaria di primo grado;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, pubblicata in G.U. n. 12 del 16/01/2021, recante individuazione delle Regioni in cui si applicano le misure di contenimento di cui all'art. 2 del dPCM 14 gennaio 2021, avente l'effetto che il territorio regionale della Campania è riclassificato in zona "gialla" con decorrenza dal 17 gennaio 2021, e vi si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del medesimo dPCM che consentono la ripresa della didattica in presenza al 100 % fino alla terza classe della scuola secondaria di primo grado e in una percentuale compresa tra il 50 per cento ed il 75 per cento nella scuola secondaria di secondo grado;

**VISTA** l'Ordinanza n. 2 del 16 gennaio 2021, con cui, tra l'altro, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, ha stabilito, con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23

gennaio 2021, che restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale, consentendo l'attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché delle sole classi prima, seconda e terza della scuola primaria e relative pluriclassi;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 00142/2021 del 20/01/2021 con cui è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia della citata Ordinanza n. 2 del 16/01/2021 del Presidente della Giunta Regionale della Campania relativamente alle scuole primarie e secondarie di primo grado, con l'effetto di disporre l'immediata ripresa della didattica in presenza a decorrere dal 21 gennaio 2021 per le classi quarta e quinta della scuola primaria, fermo restando che *"... una eventuale ulteriore dilazione, purché di ragionevole e certa durata potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali..."*;

**RITENUTO** quindi opportuno e ragionevole adottare un provvedimento che, nel prendere atto e rispettare le decisioni assunte in sede giurisdizionale, punti a favorire la più ordinata ripresa delle attività in presenza per il sistema scolastico riferito all'intero ciclo di istruzione primaria, in modo da assicurare la riorganizzazione in condizioni di sicurezza di tutti i servizi che ad esso sono correlati;

**CONSIDERATO** che in conseguenza della verticalizzazione dei plessi scolastici di Alfano e Laurito detti comuni condividono il servizio del trasporto scolastico;

**CHE**, pertanto, ne deriva una oggettiva difficoltà dati i tempi ristretti di organizzare in sicurezza il trasporto degli alunni;

**D'INTESA** con il Dirigente Scolastico ed il Sindaco di Alfano;

**VISTI** l'articolo 50, comma 5 del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000, sui poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco quale rappresentante della comunità locale in materia di igiene e sanità pubblica;

#### **-ORDINA-**

La riattivazione in presenza delle attività didattiche, per le classi quarta e quinta della Scuola Primaria e per le classi delle Scuole Secondarie di primo aventi sede nel territorio comunale, **con decorrenza da lunedì 25 gennaio 2021;**

#### **-DISPONE-**

che la presente Ordinanza:

- sia affissa all'Albo on line del Comune di Laurito;
- sia trasmessa alle Autorità Scolastiche competenti, al Prefetto di Salerno, alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



**Il Sindaco**  
**Avv. Vincenzo Speranza**